

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
– BARI

RICORSO

per la dott.ssa **Ileana Iannone** (nata a Bari il 20 ottobre 1988; codice fiscale: NNNLNI88R60A662E), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore (cod. fisc.: PPPVTI62S04A662Y; pec: pappalepore.vitoaurelio@avvocatibari.legalmail.it; fax: 080/9905105) e Giuseppe Iannone (cod. fisc.: NNNGPP54R31A662B; fax: 0805751376 pec: iannone.giuseppe954@avvocatibari.legalmail.it), anche in via disgiuntiva, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Bari alla Via N. Pizzoli n. 8;

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.;

e nei confronti

dei dott.ri Giuseppe Fiore, Francesco Stefanetti, Antonio Ancona e Giovanni Raffaeli;

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari

- della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento Personale ed Organizzazione, Sezione Personale, Servizio reclutamento e Contrattazione n.1060 del 2 novembre 2022, avente ad oggetto: <<*D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 22 area professionale "Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)" - profilo professionale "Specialista Tecnico di Policy" ambito di ruolo "Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative", n. 15 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori*>>, nella parte in cui non riconosce in favore della ricorrente il punteggio di ulteriori 1,5 punti in aggiunta a quello già riconosciuto e quindi l'avanzamento nella stessa graduatoria impugnata;
- del bando di concorso n. 22 per "*Specialista Tecnico di Policy*" ambito di ruolo "*Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative*", n. 15 posti, approvato con determinazioni dirigenziali n. 1250 del 19 novembre 2021 e

determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021;

- dei verbali della Commissione esaminatrice, ivi compreso il verbale n.5 del 12 luglio 2022, di rigetto della richiesta avanzata dalla ricorrente, preordinata all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per laurea magistrale;

- della determinazione dirigenziale n.1166 del 25.11.2022, nella parte in cui esclude la ricorrente dall'elenco dei nominativi avviati all'assunzione mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica 01, area professionale "*Competitività e sviluppo del sistema (policy regionali)*" - profilo professionale "*Specialista tecnico di policy*" ambito di ruolo "*Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative*";

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l'atto dirigenziale n. 1261 del 13.12.2022, nonché gli atti richiamati nelle predette determinazioni regionali;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi attribuiti ulteriori 1,5 punti, rispetto a quelli complessivamente assegnati dalla Commissione esaminatrice (22,75 punti), in ragione del possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserita tra i vincitori, con il punteggio complessivo di 24,25 (22,75 + 1,5 per laurea magistrale), siccome collocata al 13° posto della graduatoria e, in ogni caso, ad una migliore collocazione in graduatoria rispetto a quella attuale.

FATTO

La Regione Puglia, con determinazioni dirigenziali n. 1250 del 19 novembre 2021 e n. 1371 del 15 dicembre 2021, ha bandito -fra l'altro- il concorso pubblico per la copertura di n. 15 posti di "*Specialista Tecnico di Policy*" ambito di ruolo "*Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative*".

Il bando di concorso n.22, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28

dicembre 2021, ha previsto quale requisito di ammissione il possesso di laurea di primo livello, secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n.270/2004, quindi la c.d. “laurea triennale”.

Quanto alla valutazione dei titoli, ad effettuarsi da parte della Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d’esame e il superamento della stessa, l’art.7 del bando di concorso ha previsto l’attribuzione di *“1,5 punti per laurea, diplomi di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”*.

La ricorrente, in possesso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile (conseguita in data 12.12.2012 col massimo dei voti e con la lode), ha partecipato alla procedura concorsuale, superando la prova d’esame.

A valle della formazione della graduatoria, la ricorrente ha constatato che la Commissione esaminatrice avesse ommesso di considerare il predetto diploma di laurea magistrale, pur essendo stato ritualmente indicato nella domanda di partecipazione.

Con istanza trasmessa a mezzo pec in data 29.6.2022, la stessa ricorrente ha chiesto che le venisse considerato “il possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura, da me conseguita in data 12/12/2012 con votazione pari 110 e lode/110 ed indicata quale titolo di accesso, quale titolo superiore a quello previsto dal bando e, pertanto, **valevole ai fini e dell’attribuzione di n. 1,5 punti riservati al titolo aggiuntivo**”; dandosi anche carico di rappresentare che <<la superiorità del titolo de quo **viene altresì riconosciuta nei verbali delle Commissioni di concorso**, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia, che recitano quanto di seguito integralmente riportato **“Saranno invece valutate le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”**>>. Sempre in spirito collaborativo la ricorrente ha significato: <<È ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale per cui se l’Amministrazione decide di ammettere alla selezione sia candidati in possesso di laurea triennale che candidati in possesso di **laurea magistrale, sia essa biennale**

che a ciclo unico, o vecchio ordinamento, questi ultimi devono poter ottenere un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli, in quanto possessori di un titolo nettamente superiore nonché assorbente quello minimo richiesto dal bando per l'accesso.

Tale principio è stato ampiamente confermato da copiosi pronunciamenti giurisprudenziali, tra i quali: **TAR Lazio sentenza n.1739 del 14/02/2022** e **Tar Lazio sentenza n.12613 del 7/12/2021**, nel senso che: *"(...) Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il **diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale** (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) **costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso**, rappresentato dalla laurea triennale (...)",* rilevando altresì che *" (...) Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, dagli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, **se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale**, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, **il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio (...)">>.***

La Commissione esaminatrice, con verbale n.5 del 12.7.2022, ha respinto l'istanza avanzata (anche) dalla ricorrente, <<... considerato che l'art. 7 "Valutazione dei titoli", al comma 4, lett. a) prevede la seguente specifica attribuzione di punteggio: "1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione a concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o alla Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso">>.

La Regione Puglia, con atto dirigenziale n.1060 del 2 novembre 2022 ha approvato i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del

bando di concorso pubblico per titoli ed esame, per l'assunzione di n. 15 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale "Specialista Tecnico di Policy" ambito di ruolo "Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative", in cui la ricorrente risulta collocata al 34° posto con il punteggio complessivo di 22,75, nominando vincitori del concorso i candidati collocatisi fino all'esaurimento dei 15 posti messi a bando.

Inoltre, con atto dirigenziale n.1166 del 25.11.2022, la stessa Regione Puglia ha deciso di dare corso all'assunzione dei vincitori mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Falliti tutti i tentativi per scongiurare la deriva contenziosa, alla ricorrente non resta che impugnare gli atti in epigrafe meglio individuati, ivi compreso il bando di concorso nella parte in cui viene ritenuto -in tesi- ostativo all'attribuzione di ulteriori 1,5 punti, rispetto a quelli complessivamente assegnati dalla Commissione esaminatrice (22,75 punti), in ragione del possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile (trattasi, pertanto, di laurea specialistica, equiparata alla laurea magistrale ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009), di cui si chiede l'annullamento, *in parte qua*, previa concessione di idonee misure cautelari, alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1.- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, DPR 487/1994. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, D.I. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e dell'art. 3, commi 4 e 6, D.M. M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. 12 novembre 2004, n. 266). Violazione degli artt. 3 e 51 Cost.. Violazione del principio della *par condicio*. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del legittimo affidamento. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. Violazione ed erronea applicazione della *lex specialis*. Eccesso di potere per illogicità manifesta,

travisamento, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, motivazione carente, erronea e perplessa. Illegittimità diretta e derivata.

La ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile, cioè di laurea specialistica equiparata alla laurea magistrale ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, quindi di un titolo di studio pacificamente superiore a quello prescritto dal bando ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva (laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n.270/2004), aveva pieno titolo a vedersi attribuiti ulteriori 1,5 punti, ai sensi dell'art. 7 del bando, per laurea, diplomi di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso.

La Commissione esaminatrice, nonostante l'istanza avanzata dalla ricorrente a valle del superamento della prova d'esame, ha negato tale diritto, ancorandosi su di una interpretazione formalistica del bando di concorso, del tutto slegata con i principi affermati in *subiecta materia*.

Ed infatti, in numerosissime sentenze amministrative pubblicate nel 2022, rese con riferimento alle procedure selettive per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, si è pacificamente ritenuto che *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze

accademiche maturate” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, n.1739/2022; id., n.3739/2022; id., n. 6512/2022; id., n. 10104/2022).

Orientamento che il TAR Lazio ha di recente ribadito con sentenze n.16909/2022 e 16768/2022 (pubblicata -rispettivamente- il 15.12.2022 e il 13.12.2022), in cui si è cristallizzato quanto si era già statuito in sede di concessione della misura cautelare, giusta ordinanze del 21 aprile 2022, ove si era rilevato che *“il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla parte ricorrente dei 2 punti per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico, quale titolo superiore a quello richiesto per l’accesso al concorso; osservato, infatti, che, secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n. 12613/2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022); considerato ulteriormente che l’eventuale mancato inserimento del suddetto titolo nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli “ulteriori titoli ... che siano il proseguimento della laurea triennale” non sembra configurare un errore commesso dal ricorrente nella indicazione dei titoli, come argomentato dalla difesa erariale; considerato che quanto sopra rende necessario che l’Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30*

(trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza>>.

Per completezza v'è da dire che in numerosissime sentenze, intervenute nell'ultimo bimestre (tra le tante: n.16425/2022, pubblicata il 7.12.2022; n.15929/2022, pubblicata il 29.11.2022; n.15883/2022, pubblicata il 28.11.2022), il TAR Lazio si è limitato a richiamare le misure cautelari accordate e i provvedimenti successivi del Ministero della Giustizia di rettifica della graduatoria concorsuale, dichiarando la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Tanto a conferma del fatto che anche il Ministero della Giustizia, in un primo tempo schieratosi a difesa dell'operato della società Formez PA, che aveva gestito le operazioni concorsuali, è stato costretto a riconoscere la insostenibilità della tesi erroneamente agitate dalla Commissione esaminatrice.

E' del tutto irrilevante, infatti, che il titolo di studio sia stato utilizzato per l'ammissione a concorso, dal momento che si è pacificamente al cospetto di una laurea specialistica equiparata alla laurea magistrale ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, mentre quello che viene richiesto ai fini dell'ammissione è una laurea triennale.

Il diploma di laurea vecchio ordinamento, cioè la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio pacificamente superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso.

Con la conseguenza che, ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea c.d. "breve", in un'ottica di corretta interpretazione della normativa di settore, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può che essere

considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.

Stesso discorso vale, a più forte ragione, con riguardo alla laurea specialistica, quale quella posseduta -come detto- dalla ricorrente.

Il bando di concorso, ove interpretato ed applicato nei termini della Commissione esaminatrice prima e dalla Regione Puglia poi, non si sottrarrebbe a censura, donde la sua impugnazione *in parte qua*; in tale prospettiva, la *lex* della procedura selettiva sarebbe illegittima per non aver introdotto congrui elementi di differenziazione tra il diploma di laurea specialistica, ovvero il diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero ancora la laurea magistrale quadriennale/quinquennale a ciclo unico - e il diploma di "laurea triennale" utile, quest'ultimo, alla sola ammissione al concorso.

L'assenza di siffatto elemento di differenziale implica che il candidato, pur munito di laurea di vecchio ordinamento o magistrale o specialistica, non possa fruire del punteggio previsto per il possesso di un titolo "ulteriore", diverso da quello utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Ciò nonostante il medesimo candidato, proprio come ogni altro istante munito di titolo superiore, abbia completato percorso di studio non omogeneo e assai più impegnativo rispetto a quello utile ai fini dell'ammissione al concorso.

La circostanza che la laurea magistrale sia stata utilizzata ai fini dell'ammissione non può certo precludere la sua valutabilità tra i titoli di studio, quando è pacifica ed incontestata la circostanza che la stessa è ben superiore alla laurea di primo livello.

Da ciò consegue, all'evidenza, il buon diritto della ricorrente a vedersi attribuiti ulteriori 1,5 punti, rispetto a quelli complessivamente assegnati dalla Commissione esaminatrice (22,75 punti), in ragione del possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile, cioè di laurea specialistica, equiparata alla laurea magistrale ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009; con conseguente riconoscimento del diritto ad

essere inserita tra i vincitori, con il punteggio complessivo di 24,25 (22,75 + 1,5 per laurea magistrale), siccome collocata al 13° posto della graduatoria.

Naturalmente, ove l'Amministrazione regionale ritenga, in via di autotutela, di estendere il beneficio anche agli altri candidati che si trovano nella sua stessa situazione (siccome in possesso di laurea magistrale, ovvero di laurea specialistica), la ricorrente vedrebbe in ogni caso tutelato il c.d. "bene della vita", fruendo in ogni caso di una migliore collocazione in graduatoria rispetto a quella attuale.

Sussistono, in conclusione, i vizi denunciati in rubrica che inficiano, in via diretta e derivata, gli atti regionali gravati, ivi compreso il bando di concorso.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

E' *in re ipsa* il danno grave ed irreparabile derivante dagli atti gravati, avendo la Regione Puglia dato avvio alle procedure per la nomina dei vincitori; infatti, con atto dirigenziale n.1166 del 25.11.2022, la Regione Puglia ha deciso di dare corso all'assunzione dei vincitori mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Tanto determinerà, inevitabilmente, l'esaurimento a breve dei posti vacanti.

La ricorrente, pertanto, potendo a pieno titolo ambire a ricoprire un posto tra i vincitori, venendo collocata in posizione utile con l'attribuzione del punteggio complessivo di 24,25, ha interesse alla concessione di una idonea misura cautelare che consenta di tutelare la propria legittima aspettativa.

Anche in ragione della non manifesta infondatezza dei motivi di doglianza, si confida nella concessione della misura cautelare.

^^^

Per tutto quanto innanzi, la dott.ssa Ileana Iannone, come in epigrafe rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ecc.mo TAR adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti gravati e/o concedere le misure cautelari ritenute più idonee, ai fini del riconoscimento del diritto ad essere inserita tra i vincitori del concorso;

2) nel merito, annullare tutti i provvedimenti in epigrafe meglio individuati, riconoscendo il diritto a vedersi attribuiti ulteriori 1,5 punti, rispetto a quelli complessivamente assegnati dalla Commissione esaminatrice (22,75 punti), in ragione del possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile.

Con ogni conseguente statuizione anche in tema di spese e competenze di giudizio e rifusione del costo del contributo unificato.

In via istruttoria si chiede sin d'ora che venga autorizzata la integrazione del contraddittorio anche per pubblici proclami.

Dichiarazione valore di causa: la presente controversia ha valore indeterminabile e trattandosi di vertenza riguardante procedure concorsuali, il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di € 325,00.

Roma-Bari, 21 dicembre 2022.

avv. Vito Aurelio Pappalepore

avv. Giuseppe Iannone